**Conto corrente con la Posta**

# GAZZETTA  UFFICIALE

*PARTE PRIMA* **DEL REGNO D'ITALIA**

**Anno 70°** **Roma - Lunedì, 19 agosto 1929 - Anno VII** **Numero 192**

**Abbonamenti.**

| | | Anno | Sem. | Trim. |
|---|---|---|---|---|
| In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II) | L. | 100 | 60 | 40 |
| All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . . | » | 200 | 120 | 70 |
| In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I). | » | 70 | 40 | 25 |
| All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . . | » | 120 | 80 | 50 |

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

*In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento.* I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

**Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.**

**Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.**

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » nel Ministero delle Finanze** (Telefono 33-686), ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

Le richieste di abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

**Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

**La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:** Alessandria: *Boffi Angelo*, via Umberto I, 13. — Ancona: *Fogola Giuseppe*, Corso Vittorio Emanuele, 30. — **Aquila:** *Agnelli F.*, via Principe Umberto, 25. — Arezzo: *Pellegrini A.*, via Cavour, 15. — Ascoli Piceno: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — **Asmara:** *A. A. e F. Cicero*. — Avellino: *Leprino C.* — Bari: *Libr. editr. Favia Luigi & Guglielmo*, via Sparano, 36. — Belluno: *Silvio Benetta, editore*. — Benevento: *Tomaselli E.*, Corso Garibaldi, 219. — Bengasi: *Russo Francesco*. — Bergamo: *Libr. inter. Istit. Ital. di Arti Grafiche dell'A.L.I.*— **Bologna:** *Libr. editr. Cappelli Licinio*, via Farini, 6. — Brescia: *Castoldi E.*, Largo Zanardelli.— Bolzano: *Rinfreschi Lorenzo*.— Brindisi: *Carlucci Luigi*. — **Caltanissetta:** *P. Milia Russo*. — Campobasso: *Colaneri Giovanni « Casa Molisana del libro »*. — Caserta: *F. Croce e Figli*. — Catania: *Libr. Editr. Giannotta Nicolò*, via Lincoln, 271-275; *Società Editrice internaz.*, via Vittorio Emanuele, 135. — Catanzaro: *Scaglione Vito*. — Chieti: *F. Piccirilli*. — **Como:** *Nani e C.* — **Cosenza:** *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Cremona: *Libreria Sonzogno E.* — Cuneo: *Libreria Editrice Salomone Giuseppe*, via Roma, 68. — Enna: *G. B. Buscemi*. — **Ferrara:** *G. Lunghini e F. Bianchini*, piazza Pace, 31. — **Firenze:** *Rossini Armando*, piazza Unità Italiana, 9: *Ditta Bemporad e Figlio*, via del Proconsole, 7. — Fiume: *Libr. Pop. « Minerva »*, via Galilei, 6. — Frosinone: *Grossi prof. Giuseppe*. — Foggia: *Pilone Michele*. — Forlì: *Archetti G.*, Corso Vitt.Em., 12. — Genova: *Libr. Fratelli Treves dell'A.L.I.*, *Soc. Editr. Intern.*, via Petrarca, 22-24-t. — Grosseto: *Signorelli F.* — Gorizia: *Paternolli G.*, Corso Giuseppe Verdi, 37. — Imperia: *S. Benedusi*: *Cavillotti G.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *P. M. Ricci*. — Mantova: *U. Mondovi*, Corso Vittorio Emanuele, 54. — **Messina:** *Ferrara Vincenzo*, viale San Martino, 45; *G. Principato; D'Anna Giacomo*. — Milano: *Libreria Fratelli Treves dell'Anonima Libraria Italiana*, Galleria Vittorio Emanuele nn. 64, 66, 68; *Società Editrice Internazionale*, via Bocchetto, 8; *A. Vallardi*, via Stelvio, 2; *Luigi di Giacomo Pirola*, via Arcivescovado n. 1; *Libreria Italia*, via Durini n. 1. — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote*, Portico del Collegio. — Napoli: *Paravia & Treves*, via Guglielmo S. Felice, 49; *Raffaele Majolo e Figlio*, via T. Caravita, 30; *A. Vallardi*, via Stelvio n. 2. — Novara: *R. Guaglio*, Corso Umberto I, 26; *Ist. Geogr. De Agostini*. — Nuoro: *Margaroli G.* — Padova: *A. Draghi*, via Cavour, 9. — Palermo: *O. Fiorenza*, Corso Vittorio Emanuele, 335. — **Parma:** *Libreria Fiaccadori*, via al Duomo, 20-21; *Società Editrice Internazionale*, via del Duomo, 20-26. — Pavia: *Bruni & Marelli*. — Perugia: *Natale Simonelli*. — Pesaro: *Rodope Gennari*. — Piacenza: *Editore V. Porta*, via Cavour, n. 10-12. — Pisa: *Minerva* (*già Bemporad*) *Riunite Sottoborgo*. — **Pistoia:** *A. Pacinotti*. — Pola: *Schmidt*, piazza Foro, 17. — Potenza: — *Ditta Raffaele Marchesiello*. — Ravenna: *E. Lavagna & Figli*. — **Reggio Calabria:** *R. D'Angelo*. — Reggio Emilia: *Luigi Bonvicini*, via Felice Cavallotti. — Rieti: *A. Tomasetti*. — Roma: *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, Galleria Piazza Colonna; *A. Signorelli*, via degli Orfani, 88; *Maglione*, via Due Macelli, 88; *Mantegazza degli Eredi Cremonesi*; via 4 Novembre, 145; *Stamperia Reale*, vicolo del Moretto, 6; *A. Vallardi*, Corso Vittorio Emanuele; *Libreria Littorio*, Corso Umberto, 330; *Istituto Geografico de Agostini*, via della Stamperia, 64-65; *Libreria Scienze e Lettere del dott. G. Bardi*, piazza Madama, 19-20. — Rovigo: *G. Marin*, via Cavour, 48. — Sansevero: *Luigi Venditti*, piazza Municipio, 9. — Sassari: *G. Ledda*, Corso Vittorio Emanuele, 14. — Savona: *Pietro Lodola*. — **Siena:** *Libreria S. Bernardino*, via Cavour, 42. — Siracusa: *C. Greco*. — Sondrio: *E. Zarucchi*, via Dante, 9. — Spezia: *A. Zacutti*, via Felice Cavallotti, 3. — Taranto: *Fratelli Filippi*, via Archita. — Teramo: *L. D'Ignazio*. — Terni: *Stabilimento Alterocca*. — Torino: *Editrice F. Casanova & C.*, piazza Garignano; *Soc. Editr. Intern.*, via Garibaldi, 20; *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, via S. Teresa, 6; *Libreria S. Lattes & C.*, via Garibaldi, 3. — **Trapani:** *Giuseppe Banci*, Corso Vittorio Emanuele, 82. — Trento: *Edit. Marcello Disertori*, via S. Pietro, 6. — Treviso: *Longo & Zoppelli*. — Trieste: *Licinio Cappelli*, Corso Vittorio Emanuele, 12; *Treves & Zanichelli*, Corso Vittorio Emanuele, 27. — Tripoli: *Libreria Minerva di Cacopardo Fortunato*, Corso Vittorio Emanuele. — Udine: *Alfonso Benedetti*, via Paolo Sarpi, 41. — Varese: *Maj & Malnati*. — Venezia: *Umberto Sormani*, via Vittorio Emanuele, 3844. — Vercelli: *Bernardo Cornale*. — Verona: *Remigio Cabianca*, via Mazzini, 42. — Vicenza: *Giovanni Galla*, via Cesare Battisti. — Viterbo: *Fratelli Buffetti*. — Zara: *E. De Sconfeld*, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — Torino: *Rosemberg & Sellier*, via Maria Vittoria, 18. — Milano: *Casa Editrice Ulrico Hoepli*, Galleria de Cristoforis.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — *Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo*. — Buenos Ayres: *Italianissima Libreria Mele*, via Lavalle, 485. — Lugano: *Alfredo Arnold*, Rue Luvini Perreghini. — Parigi: *Società Anonima Libreria Italiana*, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI GENERALI D'INGROSSO. — *Messaggerie Italiane*: Bologna, via Milazzo, 11; Firenze, Canto dei Nelli, 10; Genova, via degli Archi P. Monum; Milano; Napoli, via Mezzocannone, 7; Roma, via del Pozzetto, 118; Torino, via dei Mille, 24.

**Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».**

## *AVVERTENZA.*

**In conseguenza del trasferimento della gestione della Libreria dello Stato all'*Istituto Poligrafico dello Stato*, a decorrere dal 1° luglio 1929-VII il conto corrente postale 1-2640 del Provveditorato Generale sarà invece intestato all'*Istituto Poligrafico* medesimo.**

## SOMMARIO

**Numero di pubblicazione** LEGGI E DECRETI

## PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO



## DISPOSIZIONI E COMUNICATI



## CONCORSI



# LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **2081.**

LEGGE 8 luglio 1929, n. **1417.**

**Conversione in legge del R. decreto-legge 18 marzo 1929, n. 548, che modifica la convenzione con la Società « Villain e Fassio » per l'esercizio della linea di navigazione Genova-Barcellona.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

E' convertito in legge il R. decreto-legge 18 marzo 1929, n. 548, che modifica la convenzione con la Società « Villain e Fassio » per l'esercizio della linea di navigazione Genova-Barcellona.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 luglio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — MOSCONI — MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **2082.**

REGIO DECRETO 24 giugno 1929, n. **1301.**

**Norme per il coordinamento della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili con la legge 3 aprile 1926, n. 563, sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro e con il relativo regolamento approvato con R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 2 della legge 3 aprile 1926, n. 563;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Non possono essere nominati notari, e, ove siano stati nominati, devono essere rimossi dall'ufficio, coloro che abbiano svolto o svolgano una pubblica attività in contraddizione con gli interessi della Nazione.

La rimozione sarà pronunziata dal Consiglio notarile con deliberazione motivata e previa contestazione degli addebiti all'interessato.

Copia della deliberazione sarà notificata nei venti giorni successivi all'interessato, al pubblico ministero presso la Corte d'appello ed al rappresentante della locale Associazione sindacale legalmente riconosciuta, i quali, entro trenta giorni dalla notifica, hanno facoltà di reclamare alla Corte d'appello, che decide definitivamente in camera di consiglio, osservate, in quanto siano applicabili, le norme dell'art. 155 della legge 16 febbraio 1913, n. 89.

Dalla decisione della Corte d'appello è ammesso soltanto il ricorso per cassazione, a norma dell'art. 156 della legge stessa.

Art. 2.

L'esercizio dell'azione disciplinare a carico dei notari per le infrazioni da loro commesse alle disposizioni della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e del presente decreto può essere promosso, oltre che dal pubblico ministero, anche dall'Associazione sindacale dei notari legalmente riconosciuta, la quale può farsi rappresentare in tutti gli atti del procedimento da un socio espressamente a ciò delegato.

Qualora avverso i provvedimenti del Consiglio notarile o del Tribunale il pubblico ministero non si sia avvalso dell'impugnativa, essa può esser proposta dall'Associazione sindacale, entro dieci giorni dalla scadenza del termine concesso al pubblico ministero.

Art. 3.

L'Associazione sindacale dei notari legalmente riconosciuta comunica al Consiglio notarile il suo statuto ed il nome del legittimo rappresentante. Inoltre al principio di ciascun anno designa al Consiglio stesso, fra i soci ad esso estranei, due che rappresentino l'Associazione nel corso dell'anno per l'esercizio delle facoltà ad essa spettanti a norma dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Il Consiglio notarile è composto di cinque, sette o nove membri, secondo che il numero dei notari ad esso assegnati nella tabella annessa alla legge professionale non superi i 50 o superi rispettivamente i 50 o i 100.

I membri del Consiglio notarile sono nominati con decreto del Ministro per la giustizia tra i notari esercenti nel distretto.

Una parte dei membri anzidetti, e, cioè, rispettivamente, due, tre e quattro, a seconda che i Consigli siano composti di 5, 7 o 9 membri, viene scelta fra coloro che in numero doppio siano all'uopo designati dalla locale Associazione sindacale legalmente riconosciuta, o, in mancanza, dall'Associazione sindacale nazionale dei notari.

Qualora la designazione non abbia luogo in tutto o in parte nel termine fissato dal Ministro per la giustizia, tutti i membri del Consiglio sono liberamente scelti dal Ministro medesimo.

Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente, il segretario ed il tesoriere.

Art. 5.

I membri del Consiglio debbono essere iscritti nel ruolo dei notari esercenti da almeno tre anni.

La carica di membro del Consiglio è incompatibile con quelle di segretario o di membro del Direttorio della locale Associazione sindacale.

Il Consiglio dura in carica quattro anni dalla data del decreto di nomina. Alla scadenza del quadriennio cessano dalla carica anche i membri nominati da minor tempo in sostituzione di altri.

I componenti del Consiglio possono essere sempre rinominati.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la giustizia il Consiglio può essere sciolto qualora non sia in grado di funzionare regolarmente o per altri gravi motivi.

In caso di scioglimento le funzioni del Consiglio sono esercitate fino alla nomina del nuovo Consiglio dal presidente del Tribunale o da un giudice da lui delegato.

Il nuovo Consiglio dev'essere nominato entro sei mesi dal decreto di scioglimento.

Questo termine, per gravi motivi, può essere prorogato ad un anno.

Parimenti con decreto del Ministro per la giustizia può essere revocata la nomina di uno o di più dei componenti del Consiglio, qualora ciò si renda necessario per il miglior funzionamento del medesimo, ovvero per il decoro e per la dignità di esso o della classe notarile.

Alla sostituzione del presidente e dei membri revocati, dimissionari, o comunque cessati dall'esercizio notarile, si provvede con decreto del Ministro per la giustizia.

Quando i membri da sostituire siano stati nominati su designazione dell'Associazione sindacale, questa designazione è necessaria per la nuova nomina in conformità dell'art. 4.

Art. 7.

Rimane all'adunanza del Collegio l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio formati dai Consigli, nonchè della ripartizione delle spese di cui all'art. 93 ultimo capoverso della legge 16 febbraio 1913, n. 89.

Art. 8.

La facoltà riservata alle Associazioni sindacali dei notari dall'art. 11 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, di designare rappresentanti nei Corpi politici, amministrativi e tecnici dello Stato e di altri enti pubblici è estesa alla designazione dei tre notari che, a norma dell'art. 10, lettera *c*), del R. decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324, sono chiamati a far parte della Commissione amministratrice della Cassa nazionale del notariato.

Tale facoltà sarà esercitata dall'Associazione sindacale nazionale dei notari.

Art. 9.

I Consigli notarili attualmente in carica cessano dalla data di nomina dei nuovi Consigli, che saranno costituiti a norma degli articoli 4 e 5 del presente decreto.

I nuovi Consigli, entro un anno dalla nomina, procederanno, ai termini dell'art. 1 del presente decreto, ad una straordinaria revisione del ruolo dei notari, in relazione, non soltanto alla loro condotta politica, ma anche alla condotta morale e professionale.

Agli effetti della revisione straordinaria i Consigli nelle loro deliberazioni prenderanno in particolare esame la si-

tuazione dei notari che siano stati sottoposti a procedimento penale per alcuno dei reati di cui all'art. 5, n. 3, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e agli articoli 1 a 6 della legge 25 novembre 1926, n. 2008, e poi prosciolti per insufficienza di prove, per amnistia, per impromovibilità o per prescrizione dell'azione penale.

Art. 10.

Le autorità di qualsiasi ordine o grado debbono fornire ai Consigli tutte le notizie e le informazioni di cui siano richieste ed alla cui comunicazione non ostino ragioni di ordine pubblico; così pure debbono rilasciare gratuitamente copia degli atti e documenti che non siano oggetto di segreto d'ufficio.

Art. 11.

Ferme rimanendo le disposizioni contenute negli articoli 2 e 3 del R. decreto 6 maggio 1929, n. 972, il presente decreto si applica anche ai territori annessi al Regno con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, e con il R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, convertito nella legge 10 luglio 1925, n. 512.

Art. 12.

Sono abrogate le disposizioni contrarie a quelle del presente decreto, che andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 giugno 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1929 - Anno VII*
*Atti del Governo, registro 286, foglio 107.* — MANCINI.

---

Numero di pubblicazione 2083.

REGIO DECRETO 26 luglio 1929, n. 1425.

**Approvazione della tabella organica degli ufficiali ed impiegati di pubblica sicurezza.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 33;
Visto il R. decreto 16 gennaio 1927, n. 48;
Visto il R. decreto-legge 28 gennaio 1929, n. 146;
Visto il R. decreto-legge 10 gennaio 1929, n. 27;
Visto il R. decreto 25 marzo 1929, n. 516;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Le riduzioni dei posti dei ruoli degli ufficiali e degli impiegati d'ordine di pubblica sicurezza stabilite dal R. decreto-legge 10 gennaio 1929, n. 27, e dal R. decreto 25 marzo 1929, n. 516, hanno effetto dalla data in cui è entrato in vigore il R. decreto-legge 28 gennaio 1929, n. 146, e, dalla stessa data, la tabella *A*, allegata a quest'ultimo Regio decreto-legge, è sostituita dalla tabella *A* annessa al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 26 luglio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 14 agosto 1929 - Anno VII*
*Atti del Governo, registro 287, foglio 72.* — MANCINI.

---

TABELLA A.

UFFICIALI DI PUBBLICA SICUREZZA.

*Gruppo A.*

| Grado | | Numero dei posti |
|---|---|---|
| 5° | Questori ed Ispettori generali di 1ª classe | 40 |
| 6° | Questori ed Ispettori generali di 2ª classe | 63 |
| 7° | Vice questori | 100 |
| 7° | Commissari capi | 163 |
| 8° | Commissari | 471 |
| 9° | Commissari aggiunti | 495 |
| 10° | Vice commissari | 460 |
| 11° | Vice commissari aggiunti | |
| | | 1792 |

IMPIEGATI DI POLIZIA.

*Gruppo C.*

| Grado | | Numero dei posti |
|---|---|---|
| 9° | Impiegati di polizia di 1ª classe | 82 |
| 10° | Impiegati di polizia di 2ª classe | 296 |
| 11° | Impiegati di polizia di 3ª classe | 197 |
| | | 575 |

IMPIEGATI D'ORDINE DI PUBBLICA SICUREZZA.

*Gruppo C.*

| Grado | | Numero dei posti |
|---|---|---|
| 9° | Archivisti capi di pubblica sicurezza | 73 |
| 10° | Primi archivisti di pubblica sicurezza | 219 |
| 11° | Archivisti di pubblica sicurezza | 367 |
| 12° | Applicati di pubblica sicurezza | 663 |
| 13° | Alunni d'ordine di pubblica sicurezza | 147 |
| | | 1469 |

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

*Il Capo del Governo, Ministro per l'interno*:
MUSSOLINI.

*Il Ministro per le finanze*:
MOSCONI.

Numero di pubblicazione 2084.

REGIO DECRETO-LEGGE 26 luglio 1929, n. 1430.

**Modificazioni all'ordinamento e all'organico dell'Arma dei carabinieri Reali.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 6 aprile 1919, n. 494, concernente provvedimenti per l'Arma dei carabinieri Reali;

Visto il R. decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1802, riguardante il riordinamento dell'Arma dei carabinieri Reali;

Visto il R. decreto-legge 2 aprile 1925, n. 382, che apporta varianti all'organico dell'Arma dei carabinieri Reali;

Visto il R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 855, concernente la composizione e l'organico dell'Arma dei carabinieri Reali;

Vista la legge 18 dicembre 1927, n. 2415, concernente la conversione in legge del R. decreto-legge 8 maggio 1927, n. 679, che modifica l'ordinamento dell'Arma dei carabinieri Reali;

Visto il R. decreto-legge 18 marzo 1928, n. 742, che apporta varianti alla legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito;

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, concernente lo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente di modificare l'ordinamento dell'Arma dei carabinieri Reali e l'organico degli ufficiali, nonchè dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Arma stessa;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per l'interno, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Arma dei carabinieri Reali comprende:

*a*) il Comando generale dell'Arma dei carabinieri Reali;
*b*) 6 Ispettorati di zona dei carabinieri Reali;
*c*) 1 Scuola centrale carabinieri Reali;
*d*) 20 legioni territoriali carabinieri Reali;
*e*) 1 legione allievi carabinieri Reali;
*f*) 1 banda dell'Arma dei carabinieri Reali;

comprende inoltre alla dipendenza della Legione territoriale di Roma:

*g*) 2 battaglioni carabinieri Reali;
*h*) 1 gruppo squadroni carabinieri Reali;
*i*) 1 squadrone carabinieri Reali guardie del Re;

ed alla dipendenza della Legione territoriale di Palermo:

*l*) 1 battaglione carabinieri Reali.

Art. 2.

La carica di comandante generale dell'Arma dei carabinieri Reali può essere devoluta ad un generale di corpo d'armata o ad un generale di divisione.

Art. 3.

La suddivisione delle unità elencate nell'art. 1 del presente decreto in minori unità, ed il numero di queste, sono stabiliti di comune accordo tra il Ministero della guerra e quello dell'interno.

Art. 4.

L'organico degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali è il seguente:

| | |
|---|---|
| Ufficiali generali: | |
| Generale di divisione comandante in 2ª dell'Arma dei carabinieri Reali | 1 |
| Generale di divisione addetto al Comando generale dell'Arma dei carabinieri Reali | 1 |
| Generali di brigata ispettori di zona dei carabinieri Reali | 6 |
| Totale | 8 |
| Ufficiali superiori ed inferiori: | |
| Colonnelli | 23 |
| Tenenti colonnelli | 90 |
| Maggiori | 67 |
| Capitani | 327 |
| Tenenti e sottotenenti | 589 |
| Maestro direttore di banda | 1 |
| Totale generale | 1105 |

L'organico predetto sarà raggiunto gradualmente con disposizioni particolari del Ministro per la guerra di concerto con quello per le finanze.

Non sono compresi nel presente organico gli ufficiali addetti a servizi dipendenti dalla Regia marina e dalla Regia aeronautica, quelli che sono portati sui quadri organici dei Regi corpi di truppe coloniali e quelli che sono addetti a servizi vari estranei all'Esercito. Il numero complessivo degli ufficiali considerati nel presente comma non potrà, peraltro, essere aumentato, rispetto a quello risultante alla data del presente decreto.

Art. 5.

La facoltà del Ministro per la guerra prevista dall'art. 53 della legge 11 marzo 1926, n. 396, di collocare in aspettativa per riduzione di quadri, di cui al R. decreto-legge 25 novembre 1925, n. 2049, ufficiali che abbiano tredici anni di servizio, computate le campagne, ma non meno di dieci anni di effettivo servizio prestato, secondo le disposizioni e norme ed alle condizioni indicate nel citato Regio decreto-legge, è estesa altresì a quanto concerne l'applicazione del presente ordinamento per quei gradi, escluso quello di tenente, in cui si verificano eccedenze, ferma restando l'avvertenza che per i gradi di tenente colonnello e di maggiore le eccedenze stesse saranno considerate sulla base della somma dei posti assegnati ai due gradi come se si trattasse di un grado unico.

Il termine per la presentazione delle domande da parte degli interessati scade dopo il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 6.

L'organico dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri Reali è il seguente:

| | |
|---|---|
| *a*) In servizio effettivo: | |
| marescialli d'alloggio maggiori | 1.700 |
| marescialli d'alloggio capi<br>marescialli d'alloggio | 2.850 |
| brigadieri | 3.650 |
| vice-brigadieri | 2.650 |
| appuntati | 5.000 |
| carabinieri | 30.250 |
| allievi (media annuale) | 3.400 |
| *b*) In servizio sedentario: | |
| marescialli d'alloggio maggiori | 300 |
| marescialli d'alloggio capi, d'alloggio e brigadieri | 200 |
| Totale | 50.000 |

L'organico predetto sarà raggiunto gradualmente con disposizioni particolari del Ministro per la guerra di concerto con quello per le finanze, a norma dell'articolo che segue.

Non sono compresi nel presente organico i sottufficiali e militari di truppa a disposizione del Ministero della marina, dell'aeronautica e delle colonie e quelli addetti a servizi estranei all'Esercito. Il numero complessivo dei sottufficiali e dei militari di truppa considerati nel presente comma non potrà, peraltro, essere aumentato rispetto a quello risultante alla data del presente decreto.

Art. 7.

In via transitoria e fino al raggiungimento dell'organico dei sottufficiali suddetto, è data facoltà al Ministro per la guerra di collocare a riposo i sottufficiali che ne facciano domanda e che, alla data della pubblicazione del presente decreto, abbiano compiuto 20 anni di effettivo servizio fino al grado di maresciallo d'alloggio capo e 25 anni se del grado di maresciallo maggiore, anche se vincolati a rafferma.

Qualora con tale provvedimento non si raggiungesse il ripianamento degli organici fissati, dovranno essere — entro i limiti delle rimanenti eccedenze — collocati a riposo d'autorità, dopo il compimento degli anni di effettivo servizio suddetti ed anche se abbiano in corso vincolo di rafferma, quei sottufficiali che, a giudizio insindacabile delle competenti Commissioni di avanzamento, siano riconosciuti meno idonei a prestare un utile ed efficace servizio per minor rendimento.

Ai sottufficiali suddetti collocati a riposo in seguito a domanda sarà concesso lo stesso trattamento di pensione che loro spetterebbe se avessero raggiunto rispettivamente 30 anni di servizio se del grado di maresciallo maggiore o 25 anni se di grado inferiore e la liquidazione di tale pensione verrà calcolata, secondo le norme in vigore, sulla base delle paghe, degli stipendi e degli assegni ed indennità pensionabili percepiti durante l'ultimo anno di servizio e che saranno considerati come effettivamente percepiti per l'intera durata dell'ultimo triennio.

Ai sottufficiali invece che saranno collocati a riposo d'autorità sarà concesso il trattamento di pensione che loro spetterebbe se avessero raggiunto rispettivamente 30 anni di servizio se del grado di maresciallo maggiore o 25 anni se di grado inferiore, ma la liquidazione di tale pensione avverrà sulla base degli assegni pensionabili effettivamente percepiti.

Il termine per la presentazione delle domande da parte degli interessati scade dopo il 40° giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 8.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 26 luglio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 16 agosto 1929 — Anno VII*
*Atti del Governo, registro 287, foglio 77.* — FERZI.

---

Numero di pubblicazione 2085.

REGIO DECRETO 6 maggio 1929, n. 1393.

**Autorizzazione al Regio istituto nazionale per l'istruzione professionale in Roma ad accettare una donazione per l'istituzione di una borsa di studio.**

N. 1393. R. decreto 6 maggio 1929, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il Regio istituto nazionale per l'istruzione professionale in Roma viene autorizzato ad accettare la donazione di L. 8400 nominali in cartelle del Prestito del Littorio, di L. 1100 in consolidato 5 % e di L. 792,05 in contanti, fattagli, allo scopo di istituire una borsa di studio, dal Comitato costituitosi in Roma nel dicembre 1926 per onorare la memoria del giovane fascista Carlo Grella.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1929 - Anno VII*

---

Numero di pubblicazione 2086.

REGIO DECRETO 8 aprile 1929, n. 1394.

**Autorizzazione al Regio istituto industriale di Pisa ad accettare una donazione per l'istituzione di un premio annuo al miglior alunno dell'istituto stesso.**

N. 1394. R. decreto 8 aprile 1929, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il Regio istituto industriale di Pisa è autorizzato ad accettare la donazione del titolo del consolidato 5 % n. 5804, dell'annua rendita di L. 50, fatta a suo favore dal Comitato per i festeggiamenti in onore dell'ing. Leone Boudin, dello Stabilimento S. Gobain in Pisa, e destinata all'istituzione di un premio annuo di L. 50 da assegnare all'alunno che avrà conseguito negli esami la migliore votazione.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1929 - Anno VII*

---

Numero di pubblicazione 2087.

REGIO DECRETO 6 giugno 1929, n. 1402.

**Autorizzazione alla Società letteraria di Verona ad accettare due offerte per l'esecuzione di lavori nella sua sede.**

N. 1402. R. decreto 6 giugno 1929, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Società letteraria di Verona viene autorizzata ad accettare, per l'esecuzione di lavori di restauro della sua sede sociale, l'offerta di L. 10,000 del comune di Verona e l'offerta di L. 42,600 dei signori Bassani avv. comm. Virginio, Goldschmiedt comm. Alberto e Foresti rag. avv. Paolo, quali preposti alla Biblioteca del popolo di Verona.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1929 - Anno VII*

---

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1929.

**Proroga dei poteri conferiti alla Commissione incaricata della temporanea gestione dell'Istituto chirurgico-ortopedico e Sanatorio del « Giornale d'Italia » in Ariccia.**

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che col 31 luglio p. p., sono scaduti i termini assegnati con decreto Ministeriale 12 giugno u. s., per il compimento dei suoi lavori, alla Commissione incaricata, ai

sensi e per gli effetti del R. decreto 26 aprile 1923, n. 976, della temporanea gestione dell'Istituto chirurgico ortopedico e Sanatorio del « Giornale d'Italia » in Ariccia;

Ritenuta la necessità di accordare alla Commissione un'ulteriore proroga del termine suaccennato e di modificare, altresì, la costituzione della Commissione stessa, chiamando a far parte di essa, in sostituzione del cessato podestà di Ariccia, il nuovo podestà del Comune medesimo;

Viste le proposte del prefetto di Roma;

Visto il citato R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

1° Il termine assegnato alla predetta Commissione è prorogato fino al 30 settembre p. v.

2° In sostituzione del ragioniere Gaetano Sordini è chiamato a far parte della predetta Commissione il marchese Mario Incisa della Rocchetta, attuale podestà del comune di Ariccia.

Il prefetto di Roma è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 6 agosto 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: BIANCHI.

(4826)

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1929.

**Autorizzazione alla Confederazione nazionale fascista degli agricoltori ed alle dipendenti Federazioni provinciali a costituirsi parte civile nei procedimenti per infrazioni alle disposizioni contro le frodi nella preparazione e nel commercio delle sostanze di uso agrario e dei prodotti agrari.**

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562;

Visto il regolamento approvato col R. decreto 1° luglio 1926, n. 1361;

Vista la legge 3 aprile 1926, n. 563, che impone alle Associazioni sindacali alcuni doveri di carattere morale nei confronti dei soci, tra i quali quello della moralizzazione del commercio, e considerato che, nel caso della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori e delle dipendenti Federazioni provinciali, tale dovere si estrinseca nella collaborazione ad ogni opera volta alla prevenzione ed alla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari;

Vista la domanda presentata dalla Confederazione nazionale fascista degli agricoltori in data 11 giugno 1929-VII, con la quale chiede per sè e per le dipendenti Federazioni provinciali di avvalersi delle facoltà di cui all'art. 46 del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033;

Ritenuto, che per effetto dei Regi decreti 7 ottobre 1926, n. 1804, 29 luglio 1927, n. 1641, e 31 maggio 1928, n. 1432, che hanno riconosciuto giuridicamente la predetta Confederazione nazionale e le dipendenti Federazioni provinciali, queste possano essere dispensate dal presentare i documenti di cui all'art. 90 del regolamento 1° luglio 1926, n. 1361, in quanto essi trovansi depositati presso il Ministero delle corporazioni;

Decreta:

La Confederazione nazionale fascista degli agricoltori e le dipendenti Federazioni provinciali sono autorizzate, ai termini dell'art. 46 del R. decreto 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, a costituirsi parte civile nei processi per infrazioni al detto decreto-legge ed a far prelevare campioni mediante propri agenti giurati da nominarsi con le norme di cui all'art. 91 del regolamento 1° luglio 1926, n. 1361.

Tali facoltà potranno essere esercitate dalla predetta Confederazione nazionale in tutto il territorio del Regno e dalle dipendenti Federazioni nell'àmbito della loro circoscrizione provinciale, relativamente alla vigilanza per le infrazioni alle disposizioni concernenti la preparazione ed il commercio delle sostanze di uso agrario e dei prodotti agrari di cui al R. decreto 15 ottobre 1925, n. 2033.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 20 luglio 1929 - Anno VII.

*Il Ministro*: MARTELLI.

(4824)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1929.

**Cancellazione della tenuta Ponte Buttero in Agro romano dall'elenco delle tenute inadempienti agli obblighi del bonificamento agrario approvato col decreto Ministeriale 19 ottobre 1921.**

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

(*Omissis*).

Decreta:

Art. 1.

La tenuta Ponte Buttero in Agro romano della superficie di ettari 242.35.00 è cancellata dall'elenco dei terreni dell'Agro romano inadempienti agli obblighi del bonificamento agrario, approvato con decreto Ministeriale 19 ottobre 1921.

Art. 2.

E' fatto obbligo alla Società in accomandita semplice Bonificatrice Ardeatina, alla quale la tenuta anzidetta fu concessa in occupazione temporanea con decreto Ministeriale 25 gennaio 1922, di procedere, nella persona del suo legale rappresentante, alla riconsegna, entro il termine del 30 settembre 1929, della tenuta Ponte Buttero come sopra specificata con tutti gli annessi e connessi, secondo gli accordi già intercorsi tra le parti, al proprietario marchese Alberto Del Gallo di Roccagiovine.

Art. 3.

La riconsegna della tenuta Ponte Buttero come sopra specificata sarà effettuata bonariamente tra le parti, avendo esse dichiarato di essersi accordate su tutte le questioni inerenti alla riconsegna medesima ed avendo esplicitamente rinunziato alle formalità al riguardo prescritte dal decreto Ministeriale di concessione.

Art. 4.

La Direzione generale della Cassa depositi e prestiti è autorizzata a svincolare il deposito cauzionale in titoli pubblici, consolidato 5 %, del capitale nominale di L. 33,000, già eseguito dalla Società in accomandita semplice Bonificatrice Ardeatina, come dalla ricevuta provvisoria n. 398, posiz, 261846, in data 19 gennaio 1922, ed a restituire i titoli depositati alla Società medesima nella persona del suo legale rappresentante.

Il presente decreto sarà notificato legalmente al sig. Alberto Del Gallo fu Alessandro marchese di Roccagiovine, domiciliato a Roma, piazza del Foro Traiano n. 1, ed alla Società Bonificatrice Ardeatina nella persona del suo legale rappresentante conte ing. Francesco Bucci Casari, domiciliato nella sede sociale in Roma, via Valadier n. 35, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 luglio 1929 - Anno VII

*Il Ministro*: MARTELLI.

(4785)

---

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1929.

**Autorizzazione al Consorzio agrario cooperativo di Ascoli Piceno a costituirsi parte civile nei procedimenti per infrazioni alle disposizioni contro le frodi nella preparazione e nel commercio dei concimi, degli anticrittogamici, dei mangimi e delle sementi nel territorio del soppresso circondario di Ascoli Piceno.**

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562;

Visto il regolamento approvato col R. decreto 1° luglio 1926, n. 1361;

Vista la domanda presentata il 21 giugno 1929-VII dal Consorzio agrario cooperativo di Ascoli Piceno;

Ritenuto che il suddetto Consorzio per numero di soci, per entità di patrimonio e per l'opera spiegata ha acquistato importanza notevole per la difesa degli interessi degli agricoltori;

Decreta:

Il Consorzio agrario cooperativo di Ascoli Piceno è autorizzato, ai termini dell'art. 46 del R. decreto 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, a costituirsi parte civile nei processi per infrazioni al detto decreto-legge ed a far prelevare campioni mediante propri agenti giurati, da nominarsi con le norme di cui all'art. 91 del regolamento 1° luglio 1926, n. 1361.

Tali facoltà potranno essere esercitate dal detto Consorzio nel territorio del soppresso circondario di Ascoli Piceno, limitatamente alla vigilanza per le infrazioni alle disposizioni concernenti la preparazione ed il commercio dei concimi, degli anticrittogamici, dei mangimi e delle sementi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 25 luglio 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: JOSA.

(4825)

---

DECRETI PREFETTIZI:

**Riduzione di cognomi nella forma italiana.**

N. 11419-31377.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Fioravante Macorig di Domenico, nato a Prepotto (Udine) il 25 gennaio 1894 e residente a Trieste, Chiadino San Luigi, 837, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Maccori »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Fioravante Macorig è ridotto in « Maccori ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giustina Macorig nata Pizzulin di Giovanni, nata il 14 luglio 1892, moglie;
2. Modesto di Fioravante, nato il 5 ottobre 1921, figlio;
3. Graziano di Fioravante, nato il 5 marzo 1923, figlio.

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 marzo 1929 - Anno VII

*Il prefetto*: FORNACIARI.

(4225)

N. 11419-36441.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.ra Maria Crisanaz ved. Milanovich fu Antonio, nata a Piemonte (Istria) il 10 settembre 1888 e residente a Trieste, piazza Cornelia Romana n. 1, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione dei suoi cognomi in forma italiana e precisamente in « Grisani » ved. « Milani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della sig.ra Maria Crisanaz ved. Milanovich sono ridotti in « Grisani » ved. « Milani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Pierina fu Stefano, nata il 14 luglio 1911, figlia;
2. Bruno fu Stefano, nato il 10 marzo 1914, figlio.

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 marzo 1929 - Anno VII

*Il prefetto*: FORNACIARI.

(4226)

N. 11419-34978.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.na Maria Gombac di Martino, nata a Trieste il 6 dicembre 1905 e residente a

Trieste, Rozzol in Monte 1113, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Gombi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Maria Gombae è ridotto in « Gombi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 marzo 1929 - Anno VII

*Il prefetto*: FORNACIARI.

(4228)

---

N. 11419-30909.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Silvio Goljevscek fu Giovanni, nato a Trieste il 19 maggio 1899 e residente a Trieste, Chiadino S. Luigi, 442, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Goliuzzi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Silvio Goljevscek è ridotto in « Goliuzzi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 marzo 1929 - Anno VII

*Il prefetto*: FORNACIARI.

(4229)

---

N. 11419-34981.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.na Maria Lah fu Giuseppe, nata a Trieste il 25 marzo 1907 e residente a Trieste, via Carpison, 8, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Lachi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.na Maria Lah è ridotto in « Lachi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 marzo 1929 - Anno VII

*Il prefetto*: FORNACIARI.

(4230)

---

N. 11419-296.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.ra Maria Iagsetich ved. Lukanz fu Giuseppe nata a Trieste il 6 luglio 1863 e residente a Trieste, via E. Toti n. 12, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione dei suoi cognomi in forma italiana e precisamente in « Giassetti » ved. « Lucano »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della sig.ra Maria Iagsetich ved. Lukanz sono ridotti in « Giassetti » ved. « Lucano ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 marzo 1929 - Anno VII

*Il prefetto*: FORNACIARI.

(4231)

---

N. 11419-2079.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Francesco Levstik fu Giovanni, nato a Trieste il 3 maggio 1886 e residente a Trieste, via dell'Istria n. 54, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Allegri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Levstik è ridotto in « Allegri ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Levstik nata Mervar fu Giovanni, nata il 3 marzo 1886, moglie;
2. Eleonora di Francesco, nata l'11 maggio 1908, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 marzo 1929 - Anno VII

*Il prefetto*: FORNACIARI.

(4232)

# PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

## MINISTERO DELL'INTERNO

Agli effetti dell'art. 3 della legge 3 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati, con lettera in data 12 agosto 1929-VII, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 19 luglio 1929, n. 1382 — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 agosto 1929, n. 186 — recante proroga del termine assegnato al comune di Potenza per il riordinamento degli uffici e dei servizi e per la dispensa del personale.

(4827)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926 n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati, con lettera in data 14 agosto 1929, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto legge 26 luglio 1929, n. 1405, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 agosto 1929, n. 187, recante proroga dei poteri straordinari concessi al presidente generale dell'Associazione italiana della Croce Rossa per il riordinamento degli uffici e servizi e per la dispensa del personale.

(4832)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

### Comuni fillosserati.

Si comunica che, essendosi accertata la fillossera nei comuni di Frosolone, Bagnoli del Trigno, Torella del Sannio, Castellino del Biferno, San Giuliano del Sannio, Castropignano, Casalciprano, Cercepiccola, in provincia di Campobasso, sono state estese ai territori dei detti Comuni, le norme contenute negli articoli 10 a 14 del regolamento 13 giugno 1918, n. 1099, circa la esportazione di talune materie indicate ai nn. 1, 2, 3, 4 dell'art. 10 del regolamento stesso.

(4830)

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

### Riconoscimento del Consorzio d'irrigazione dell'ex feudo Rappis in Francofonte (Siracusa).

Con R. decreto 17 giugno 1929, registrato alla Corte dei conti addì 13 luglio 1929-VII, è stato riconosciuto il Consorzio d'irrigazione dell'ex feudo Rappis, con sede in Francofonte, provincia di Siracusa, ed è stata nominata la Deputazione provvisoria.

(4828)

## MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

### Apertura di agenzia telegrafica.

Si comunica che il giorno 29 luglio 1929-VII è stato attivato il servizio telegrafico nell'agenzia postale di San Gabriele dell'Addolorata in provincia di Teramo.

(4820)

### Apertura di ricevitorie telegrafiche.

Si comunica che il giorno 6 agosto 1929-VII è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Villagrande in Val Cordevole, provincia di Belluno, con orario limitato di giorno.

(4821)

Si comunica che il giorno 6 agosto 1929-VII è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Vindicio, provincia di Roma, con orario limitato di giorno.

(4822)

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

### Smarrimento di ricevuta.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 11.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 627 — Data: 1° gennaio 1929 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Salerno — Intestazione: Cunzolo Matteo fu Giuseppe, per conto di Di Geronimo Teresina — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: Prestito nazionale 5 % — Capitale: L. 3500, con decorrenza 1° gennaio 1929.

Ai termini dell'art 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 13 luglio 1929 Anno VII

*Il direttore generale*: CIARROCCA.

(3903)

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

### Smarrimento di ricevuta.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 21.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sotto indicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 13 — Data della ricevuta: 10 luglio 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Reggio Calabria — Intestazione della ricevuta: Cotronei Vincenzo per conto dei minori Le Moli Ettore e Carmelina — Titoli del Debito pubblico al portatore: 6 — Ammontare della rendita: L. 570 — Consolidato 5 % con decorrenza 1° luglio 1928.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 27 luglio 1929 - Anno VII

*Il direttore generale*: CIARROCCA.

(4316)

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

### Smarrimento di ricevuta.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 25.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sotto-indicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 52 — Data: 13 luglio 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Novara — Intestazione: Giuseppina Corbetta Fraze fu Vittorio — Titoli del debito pubblico: al portatore 5 — Rendita: L. 710 Prestito Littorio, con decorrenza 1° luglio 1928.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 10 agosto 1929 - Anno VII

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

(4791)

## MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

### Ruoli di anzianità.

Agli effetti ed ai sensi dell'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, si comunica che, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha provveduto alla pubblicazione a stampa dei ruoli di anzianità dei propri impiegati secondo la situazione al 1° gennaio 1929.

Roma, 12 agosto 1929 - Anno VII.

(4829)

# CONCORSI

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Concorsi a posti di insegnante titolare di: impianti elettrici, costruzioni elettromeccaniche e tecnologia; meccanica ed esercitazioni; macchine termiche e idrauliche ed esercitazioni, presso il Regio istituto nazionale d'istruzione professionale in Roma.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il R. decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523, sulla istruzione industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale in applicazione del Regio decreto predetto;

Visto il R. decreto-legge 11 febbraio 1926, n. 217, concernente l'ordinamento gerarchico del personale insegnante delle scuole industriali;

Visto il R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 363, che reca provvedimenti a favore del personale delle Amministrazioni dello Stato;

Vista la pianta organica del Regio istituto nazionale d'istruzione professionale di Roma approvata con decreto Ministeriale 31 dicembre 1928-VII, registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 1929-VII, registro 3 Ministero pubblica istruzione, foglio 385;

Vista la lettera del Ministero delle finanze n. 102372, in data 27 febbraio 1929-VII, che autorizza a bandire i concorsi per le cattedre di:

1° impianti elettrici, costruzioni elettromeccaniche e tecnologia;

2° meccanica ed esercitazioni;

3° macchine termiche e idrauliche ed esercitazioni.

Decreta:

Art. 1.

Presso il Regio istituto nazionale d'istruzione professionale di Roma sono aperti i concorsi per titoli e per esami ai posti di insegnante titolare di:

1° impianti elettrici, costruzioni elettromeccaniche e tecnologia;

2° meccanica ed esercitazioni;

3° macchine termiche e idrauliche ed esercitazioni.

Art. 2.

Gli insegnanti prescelti iniziano la loro carriera come insegnanti titolari inquadrati al grado 9° con lo stipendio annuo lordo di L. 11,600 oltre L. 2800 annue per supplemento di servizio attivo e la proseguono fino al grado 7° come da tabelle annesse al R. decreto-legge 11 febbraio 1926, n. 217, per gli istituti industriali. Essi vengono tuttavia nominati in prova per un periodo di due anni, dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole di ispezioni, vengono nominati stabili.

Art. 3.

Le domande di ammissione ai detti concorsi, su carta bollata da L. 3, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale per l'istruzione tecnica - Divisione insegnamento industriale) entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, sotto pena di esclusione dal concorso. La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati per qualsiasi motivo ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Le domande, una per ogni concorso, debbono indicare, con precisione, cognome, nome, paternità e dimora del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al

concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli presentati.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° titolo di studio per tutte le cattedre: laurea in ingegneria o diploma di abilitazione alla professione di ingegnere. Certificato dei punti conseguiti negli esami speciali ed in quelli di laurea;

2° copia autentica dell'atto di nascita. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del tribunale;

3° certificato di cittadinanza italiana. (Sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli, anche se manchino della naturalità). La firma dell'ufficiale dello stato civile deve essere autenticata dal presidente del tribunale;

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il candidato è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalla competente autorità militare, e quella degli altri sanitari dal podestà, la firma del quale deve essere, a sua volta, autenticata dal prefetto;

5° certificato penale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario. La firma del cancelliere deve essere autenticata dal presidente del tribunale;

6° certificato di buona condotta rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto. La firma del podestà deve essere autenticata dal prefetto;

7° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento, avvertendo che, per coloro che hanno prestato servizio militare, deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;

8° ricevuta dalla quale risulti il pagamento della tassa di ammissione al concorso di L. 50 fatto al Regio istituto nazionale di istruzione professionale di Roma (via Conte Verde, 51);

9° cenno riassuntivo in carta libera degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti;

10° elenco in carta libera ed in duplice esemplare dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai numeri 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 5 e 6 il personale titolare delle scuole dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione ed i funzionari dello Stato, in attività di servizio, nominati tanto gli uni che gli altri con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte, dattilografate o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad istituti di istruzione media o normale o primaria deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'istituto, se rilasciati dalla segreteria di un istituto di istruzione superiore dal direttore dell'istituto. Quelli rilasciati dalle scuole industriali o commerciali, debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Tutte le prove di esame avranno luogo a Roma. Ai candidati verrà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata o di telegramma del giorno in cui avranno inizio tali prove. La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice o al competente ufficio del Ministero, il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o la carta di identità.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione per ogni concorso, contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

I posti saranno conferiti ai candidati classificati primi nelle graduatorie ed, in caso di rinuncia dei primi, ai successivi classificati, seguendo l'ordine delle graduatorie.

L'accettazione e la rinuncia debbono risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia se il candidato, cui è stato offerto il posto, lascia passare dieci giorni senza dichiarare per iscritto, se accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Art. 9.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 marzo 1929 - Anno VII.

*Il Ministro:* BELLUZZO.

(4823)

## MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

### Classificazione dei vincitori del concorso bandito per sei posti di medico assistente nel personale tecnico alienistico dei manicomi giudiziari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI CULTO

Visto il R. decreto 25 marzo 1923, n. 867;

Visto il decreto Ministeriale 22 marzo 1928, registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre detto anno, col quale fu indetto un concorso pubblico per titoli scientifici e pratici per sei posti di medico assistente nei manicomi giudiziari del Regno;

Veduti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, 30 dicembre 1923, n. 2960 e n. 3084;

Veduti i verbali delle deliberazioni adottate dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto Ministeriale 8 gennaio 1929, registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio detto anno;

Veduta la tabella di classificazione dei dichiarati idonei al concorso e riconosciutane la regolarità;

Decreta:

E' approvata la seguente tabella di classificazione dei vincitori del concorso a sei posti di medico assistente nel personale tecnico alienistico dei manicomi giudiziari:

1° Raimondi Mario;
2° De Mennato Mario;
3° Nonis Giovanni;
4° Curti Giuseppe;
5° D'Arrigo Mario;
6° Carocci Francesco.

Il dott. Romano Giuseppe, rimane idoneo fuori concorso per mancanza attualmente di posti.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 luglio 1929 - Anno VII

*Il Ministro:* ROCCO.

(4831)

ROSSI ENRICO, *gerente.*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.